



11. gestione reti ed infrastrutture ferroviarie: gestione del servizio di interscambio gomma-rotaia e di movimentazione, presa in consegna merci e vagoni ferroviari;-----12. servizi cimiteriali: manutenzione delle aree e degli impianti dei cimiteri, progettazione, costruzione e gestione di cimiteri, tombe, loculi, manufatti ed impianti di cremazione;-13. gestione pubbliche affissioni;-----14. gestione calore negli immobili appartenenti agli enti locali o da questi utilizzati a qualsiasi titolo;-----15. servizi di tariffazione e riscossione;-----16. attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali;-----17. attività di promozione, comunicazione e marketing dirette ai cittadini ed alle attività produttive;-----18. ogni altro servizio pubblico il cui affidamento sia consentito dalla legge.----La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la contrazione di mutui anche ipotecari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.---assumere, direttamente o indirettamente, inteanche ressenze, quote o partecipazioni in società e consorzi, pubblici o privati, sia italiani che esteri, nonchè concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi.---Almeno l'ottanta per cento del fatturato totale della società deve derivare, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art. 16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di incarichi ricevuti dagli Enti locali soci, con le collettività, cittadini ed utenti, rappresentate dai predetti Enti locali e nel territorio di riferimento di questi ultimi.-----Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della società, Ambiente Servizi s.p.a. potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci. La società potrà svolgere tutte le attività di cui al relativo oggetto sociale anche tramite società controllate aventi carattere strumentale. In tal caso, se le attività integrano servizi pubblici di titolarità degli enti locali soci o loro forme associative per l'espletamento dei servizi stessi, è necessario il consenso dell'Ente titolare del servizio pubblico.----Resta esclusa l'attività finanziaria rivolta al pubblico sot-







Zione dell'aumento di capitaleQualora l'interesse delle G
in cui è prevista l'adesione di nuovi Enti locali alla conven-
zione intercomunale di qui alla conven-
deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria
ordinarie sono nominativo o in li
delle dzioni e projeci
prie azioni o diritti di opzione dovrà prima offrirli agli al-
tri soci i quali hanno diritto di acquistarli, con preferenza
rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni da loro già pos-
sedute
1 SUCTO GEVE COMINI
tivo, mediante lettera raccomandata, la volontà di trasferire
le proprie azioni o diritti di opzione, ed entro i successivi
30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione,
l'organo amministrativo deve darne, a sua volta e sempre con lettera raccomandata, contestualo gamento di tale comunicazione,
lettera raccomandata, contestuale comunicazione agli altri so-
CONCORPOR ALL
dei diritti di opzione offerti in prelazione devono comunica-
comunicazione di cui al comma che precede
manifestato la loro volontà di acquistare, il socio può tra- sferire le sue azioni o diritti di onzi
sferire le sue azioni o diritti di opzione a terzi
Qualora più soci abbiano manifestato la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione affiniti
le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione, gli
stessi saranno ripartiti in proporzione al numero di azioni già possedute. La differenza non ripartiti in
già possedute. La differenza non ripartibile sarà invece asse-
gnata mediante sorteggioL'efficacia, nei confronti della
L'efficacia, nei confronti delle
delle azioni e dei diritti di opzione è comunque subordinata all'accertamento, da parte dell'organe
all'accertamento, da parte dell'
all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, delle condizioni previste dai commi soccado
ticolo 5 del presente statuto Nel caso di trasferimento di ari
violazione della condizioni di cui ai sopra ricordati commi secondo, terzo, quarto dell'articolo 5 dell'articolo 6 dell'artico
secondo, terzo, quarto dell'articolo 5 del presente statuto,
l'acquirente non avrà comunque diritto di essere iscritto nel
libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministi
di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e,







li esercita il recesso culla liquidazione delle azioni per le qua-
li esercita il recesso sulla base degli elementi dell'attivo e
del passivo iscritti in bilancio senza tener conto di alcuna
rettifica
Il valore di liquidazione è determinato dall'organo ammini-
strativo, sentito il parere del callo dall'organo ammini-
strativo, sentito il parere del collegio sindacale
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore
sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata
per l'assemblea. A tal fine un prospetto di valutazione deve
and the second of the second o
s clascun socio ha diritto di
o occenerate copia
L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio
agir artir soci in proporzione al numero
reaso di emissione ai condi dalli
al obbligazioni convertibili che dovrana
officate presso enti nubblici locali in
possessori di minata i
di cambio
opzione e depositata preggo il marini
's (quindici) giorni dalla dotarri
value al liquidazione prevedende
diffico d'opzione non information
baperiore a 90 (novanta)
coloro che esercitano il diritto di onzione
real recitiesta, manno diritto di prolesi
delication che siano rimaste inontata
Timaste Inoptate possono essere college
anche presso terzi fermi roche la
art dit. 5 e 8 del presente statuto
di mancaco collocamento entro 30 (hanno)
de bocto che na esercitato il diritta
s mediance acquisto della godietà
discribition delle ricerro di
Ditalicio regolarmente approvata
gualdia i interesse della Società lo ogia-
restone di miovi Enti le l'
and the distribution of the delivery of the de
di opzione spettanto ai
and the esercitate il diritto di recogne
escluso o limitato con deliberazione adottata dall'assemblea
dindra.
Articolo 9
Prestito obbligazionario
La società potrà emettere obbligazioni ordinarie nei limiti e
con le modalità previste dall'articolo 2410 codice civile e
dalle altre disposizioni di legge vigenti.
Titolo III: Assemblea

Articolo 10------Assemblee-----L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli

assenti ed i dissenzienti.-----L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, in via ordinaria o straordinaria, con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la posta elettronica certificata (PEC), il fax o altro mezzo idoneo allo scopo. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica certificata o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica certificata e / o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dai soci medesimi.-----In ogni caso l'assemblea potrà essere convocata anche mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.-----L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare .-----Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società, ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale.----

Saranno valide anche le assemblee tenute tramite tele e / o video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere l'assemblea. In questi casi l'assemblea si reputa tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. Della modalità di partecipaprescelta dovrà essere dato atto nel verbale dell'assemblea.-----


In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In ogni caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 11-----

Partecipazione alle assemblee-----

Il diritto di intervento alle assemblee spetta agli azionisti, direttamente o a mezzo di delegato.-----Il diritto di intervento all'assemblea viene esercitato con l'osservanza di quanto dispongono gli articoli 2370 e 2372 del codice civile.-----

Articolo 12
Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-
sercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qua-
lora particolari esigenze relative alla struttura e all'ogget-
to della società lo richiedano
E' inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo
ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da tanti so-
Ci Che rappresentino almono il desime della tanti so-
ci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale a
condizione che nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare
L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente
costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino al-
meno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza
assoluta
L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente
costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappre-
sentata dai soci intervenuti. Essa delibera a norma di legge
Articolo 13
Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto, e su quant'altro previsto dalla
legge
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordina-
ria, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesto il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51%
(cinquantuno per cento) del capitale sociale
Articolo 14
Funzionamento dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal
presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le
veci. In difetto l'assemblea elegge direttamente il proprio
presidente
Il presidente è assistito da un segretario designato dagli in-
tervenuti, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere
assunto da un notaio ai sensi di legge
E' compito del presidente dell'assemblea verificare la regola-
rità della costituzione, accertare l'identità e la legittima-
zione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i
risultati delle votazioni
Qualora la trattazione degli argomenti posti all'ordine del
giorno non sia stata esaurita, il presidente può disporre la
continuazione della riunione assembleare entro i successivi
cinque giorni
Articolo 14 bis
Voto per corrispondenza
E' ammesso il voto per corrispondenza:
a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano
fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da







DII. II numero dei membri del consiglio di
fissato dall'Assemblea, all'atto della nomina degli stessi
Ai fini dell'esercizio del gentuali
Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto di cui
all'art. 18-bis del presente statuto, l'amministratore unico
ovvero il consiglio di amministrazione, ove previsto, viene
abbellibred der Soci Silla hage di
addit cutt tocall soci in dode 1:
intercomunale
diministratori durano in carica 3 (tro)
absclibited Convocata non 1/
Sollo rieleggibili.
and Speciale Competenza tecnica
somptuct o per runzioni svolte progge
- Privace
and consigned and amministrazione può classico
assoluta, uno o più vice presidenti, in numero non superiore a
tre e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi,
nonché un segretario anche estraneo al consiglio
Il vice presidente più anziano sostituisce il presidente in
caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del presidento o del
dimento del presidente e del visa municipalità di assenza o impe-
dimento del presidente e del vice presidente più anziano, gli
stessi vengono sostituiti dal vice presidente più anziano, gli quelli presenti e disposibili
quelli presenti e disponibiliAi fini di cui ai commi nume la comm
Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Assemblea osserva le
applicabili ai company i a
ar and Societa in house promise
regener, rate. II del dilag 10
-/ comma i secondo periodo e liame -
- Jan 2012, II. 95, Convertito in Icana
,
- Successive modifiche
그 전쟁이 가장하다 가장하다 가지 그 부탁 독특 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
aduninistratori
- 51 diministratori puo essere corrignett
Title di rimborgo dolla
"CIT COCICIXIO del mandata
TOTAL TOTAL CITE L'AGGAMATON J.
- Institution delivered delivered
dell all. Il del d'Ira 10
C IIIILLI SIADILIFI ASI 3
delle linanze di cui al
11. 1/3 (let /016 nonché 1 17
Transacti dite Società a capitala in
John Ambiente Servizi C n a
Articolo 17
Funzionamento del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione, ove previsto, è validamente
costituito con la presenza della maggioranza degli amministra-
maggioranza degli amministra-

tori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.-----Fermo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2381 c.c., il consiglio si riunisce presso la sede della società o altrove, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio sindacale. ------La convocazione è fatta dal presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la dimostrabilità della avvenuta ricezione da spedirsi non oltre il quinto giorno precedente la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma o e-mail da spedirsi non oltre il giorno precedente a quello fissato per le riunioni, al domicilio di ciascuno dei Consiglieri.-----Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita notazione riportata nel libro dei verbali degli amministratori.-Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.----Il consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.-----Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate con preferenza da un dipendente della società, nominato dal consiglio di amministrazione.-----Saranno valide anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute per tele o video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i Consiglieri nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere il Consiglio; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.-----Articolo 18-----Poteri dell'organo amministrativo-----L'organo amministrativo è investito della gestione della società ed al riguardo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci ai sensi degli articoli 12, 13 e 18-bis del presente statuto, ha facoltà di compiere tutti gli atti gestionali che non rientrino nelle competenze che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.-----Articolo 18 bis-----Controllo analogo congiunto degli enti locali soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati------Gli enti locali soci, in conformità all'art. 5, comma 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e agli artt. 2, comma 1, lett. b)






e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercitano un controllo analogo congiunto sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati.----Le modalità di controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, nei confronti della società in house providing da parte degli enti locali soci sono disciplinate in apposita convenzione di diritto pubblico conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-----L'esercizio da parte degli enti locali di un controllo, nei confronti della società, analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato attraverso l'Assemblea di coordinamento intercomunale disciplinata dalla sopra menzionata convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000, tra gli enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.a. Le deliberazioni dell'Assemblea di coordinamento intercomunale costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Gli enti locali esercitano, mediante l'Assemblea di coordinamento intercomunale, anche gli eventuali ulteriori poteri di controllo di cui all'art. 147-quater del d.lgs. n. 267 del 2000.----Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali di Ambiente Servizi S.p.a., per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:-----1) ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla Assemblea di coordinamento intercomunale - disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli enti locali soci in Ambiente Servizi S.p.a. ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000 - il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;-----2) ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla predetta Assemblea di coordinamento intercomunale il bilancio di esercizio;-----3) ad inviare alla Assemblea di coordinamento intercomunale la relazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 appena depositata nella sede della società a norma dell'art. 2429 c.c.;-----4) ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di essa, gli ulteriori atti indispensabili alla Commissione - nominata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale ai sensi della sopra ricordata convenzione stipulata tra gli enti locali soci in Ambiente Servizi S.p.a. ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 - al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dalla Assemblea di coordinamento intercomunale.----La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene an-

che al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di Ambiente Servizi S.p.a..----Pertanto, gli atti di cui al precedente n. 1) devono essere trasmessi e approvati dalla Assemblea di Coordinamento intercomunale prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.-----Almeno una volta all'anno, l'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, e il Direttore Generale di Ambiente e Servizi S.p.a. espongono apposita relazione davanti all'Assemblea di coordinamento intercomunale avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da Ambiente Servizi S.p.a. nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società.----A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società (comune), purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.-----La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali.-----Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare la assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.-----Articolo 19-----Rappresentanza legale-----La rappresentanza legale della società, con facoltà di nominare avvocati, periti e procuratori alle liti, di fronte a qualunque autorità giudiziaria e/o amministrativa, nonché di fronte ai terzi, e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ove costituito, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente, se nominato più anziano.-----In caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente la rappresentanza legale spetta al consigliere delegato espressamente designato dal consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri conferiti.-----Articolo 20-----Amministratore delegato-----



Il consiglio di amministrazione, ove costituito, ha facoltà delogare pure il consiglio della delogare pure il consiglio della delogare pure il consiglio della del	٠,٠
delegare proprie attribuzioni a un solo amministratore, sal	aı
l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivament	va
autorizzata dall'assemblea dei soci	ce
Articolo 20 bis	-
Sostituzione degli amministratori	-
Per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti	-
revocati o cessati si applia	Ĺ,
revocati o cessati si applica quanto previsto dall'articol	LO
2386 del Codice Civile, fermo il rispetto della disciplina pr	0
tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Se viene me	<u> </u>
no la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assem	1-
blea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essero genurale	1-
blea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministrator	·i
rimasti in carica per la ricostituzione del Consiglio di Ammi	. –
nistrazioneArticolo 21	į.
Articolo 21	ě
Direzione	
La direzione della società può essere affidata ad un Direttor	е
Generale nominato dall'organo amministrativo	
Ove nominato, il Direttore Generale coordina le attività della	a
società ed in particolare:	
a) assiste all'assemblea dei soci ed interviene, senza diritto	0
di voto, alle riunioni dell'organo amministrativo;	
b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea	a
dei soci e dell'organo amministrativo;	
c) propone all'organo amministrativo la struttura e l'organiz-	-
zazione dell'azienda	
In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le	3
sue funzioni vengono svolte, se nominato, dal vice-direttore,	6
o in mancanza, da un dirigente, funzionario o impiegato	)
all'uopo delegato dall'organo amministrativo	
Titolo V: Collegio sindacale e revisione legale dei conti	
Articolo 22Collegio sindagalo	
Collegio sindacale	
Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e	1
2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, nel ri-	
spetto delle vigenti disposizioni di legge, determinandone il	
compensoI sindaci restano in cariar 2 (	
I sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla da-	
ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esorgizio della	
relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale vigila sulli	
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sul rispotto dei sull'osservanza della legge e	
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini- strazione e sull'adequatogga dell'	
strazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
nistrativo e contabile adottato dalla società e sul suo con-	
creto funzionamento	
Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta)	
giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è va-	
lidamente costituito con la presenza della maggioranza assolu-	







rinviarii a futuri esercizi
I dividendi non riscossi entro il quinto anno successivo dal
giorno in cui diventano esigibili, sono prescritti a favore
della società
Articolo 25
Versamenti e finanziamenti dei soci
Il finanziamento dei soci a favore della società con diritto
alla restituzione della somma prestata potrà essere effet-
tuato esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizio-
ni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta del
risparmio tra il pubblico
I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote
di partecipazione possedute dai soci
Il finanziamento dei soci è fruttifero di interesse a meno che
l'assemblea dei soci non deliberi diversamente e rappresenterà
un debito per la società
I versamenti in conto capitale o a fondo perduto che i soci
potranno eseguire garanno ogganial manto i s
potranno eseguire saranno essenzialmente infruttiferi e con-
correranno a formare il patrimonio netto della società
Titolo VII: Scioglimento e disposizioni varie
Articolo 26
Scioglimento
Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea se del
caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più
liquidatori determinando:
a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-
mento del collegio;
c) a chi spetta la rappresentanza della società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo
Articolo 27
Foro competente
Per qualsiasi controversia di
Per qualsiasi controversia di natura giudiziaria che sorga in
dipendenza di affari sociali e / o dalla interpretazione o
esecuzione del presente statuto il foro competente è quello
del luogo in cui è posta la sede legale della società
Articolo 28
Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si
ta riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e
nelle leggi speciali in materia di società nonché alle dispo-
sizioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e quelle specifica-
mente riferite alle società in house providing come Ambiente
Servizi S.p.a
f.to Isaia Gasparotto
to Giovanni Pascatti

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme che rilascio in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge - San Vito al Tagliamento, addi

All Market States and the states of the stat